



COMUNE DI GENOVA

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA
PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 12/03/2008**

00018/2008 REGOLAMENTO FINANZIARIO 2008
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA
VARIAZIONE DELL'ALiquOTA DI COMPARTICIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO
DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO 2008;
APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO IN
MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI;
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE ICI E DELLA
DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE PER
L'ANNO 2008; DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA
ALL'EVASIONE E DI VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI

Presiede: Il Presidente del Consiglio - Guerello Giorgio

E' presente la Sindaco Marta Vincenzi

Risultano presenti i Signori Consiglieri:

NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	Balleari Stefano	17	Gagliardi Alberto
2	Basso Emanuele	18	Grillo Guido
3	Bernabo' Brea Giovanni	19	Grillo Luciano
4	Biggi Maria Rosa	20	Jester Giorgio
5	Borzani Luca	21	Lauro Lilli
6	Bruni Gianlorenzo	22	Lecce Salvatore
7	Bruno Antonio	23	Lo Grasso Umberto
8	Cappello Manuela	24	Murolo Giuseppe
9	Cecconi Giuseppe	25	Musso Enrico
10	Centanaro Valter	26	Nacini Arcadio
11	Cortesi Paolo	27	Pasero Ermanno
12	Costa Giuseppe	28	Piana Alessio
13	De Benedictis Francesco	29	Porcile Italo
14	Della Bianca Raffaella	30	Pratico Aldo
15	Delpino Bruno	31	Viazzi Remo
16	Frega Alessandro		

Intervenuti dopo l'appello:

NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	Anzalone Stefano	9	Malatesta Gianpaolo
2	Arvigo Alessandro	10	Pizio Nicola
3	Campora Matteo	11	Proto Andrea
4	Cozzio Luisa	12	Scialfa Nicolo

5	Danovaro Marcello	13	Tassistro Michela
6	Farello Simone	14	Vacalebri Vincenzo
7	Fusco Marilyn	15	Vassallo Giovanni
8	Ivaldi Enrico		

Assenti giustificati:

NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	Dallorto Luca	3	Lorenzelli Vincenzo
2	Garbarino Roberto		

E pertanto complessivamente presenti n. 48 componenti del Consiglio.

Assessori:

NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	Pissarello Paolo	7	Pittaluga Alfonso
2	Balzani Francesca	8	Scidone Francesco
3	Margini Mario	9	Striano Paolo
4	Morettini Massimiliano	10	Tiezzi Gianfranco
5	Papi Roberta	11	Veardo Paolo
6	Pastorino Bruno	12	Zerega Maria Rosa

Partecipa: Il Vice Segretario Generale - Giuseppe Pellegrini

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 13 data 8 febbraio 2008;

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Politiche Tributarie, Riordino Gare e Appalti, Programmazione e gestione economico-finanziaria, Valorizzazione patrimoniale, Contratti, Affari generali e acquisti, Avv. Francesca Balzani;

Ritenuto che un provvedimento unificato consente di fornire una visione completa della manovra finanziaria del Comune e di valutarla in modo coordinato;

Ritenuto pertanto opportuno inserire in un unico provvedimento le disposizioni di carattere finanziario collegate al bilancio che, con i loro effetti, andranno a determinare la disponibilità per l'esercizio 2008;

Verificato che la presente deliberazione contiene disposizioni che rientrano nella competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000 e dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'art. 1, comma 156 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Considerato che la manovra finanziaria del Comune di Genova è finalizzata a garantire il mantenimento dei servizi ai cittadini, con particolare riferimento ai servizi alla persona ed agli interventi in campo sociale, nel rispetto degli equilibri di bilancio presenti e futuri;

Visto l'art. 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 prevede che i comuni con regolamento possono disciplinare le proprie entrate anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 che disciplina la potestà regolamentare comunale in materia di Imposta Comunale sugli Immobili;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, che stabilisce di deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce, quale termine di deliberazione di tariffe ed aliquote relative ai tributi di competenza degli enti locali, la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, specificando che, in caso di mancata approvazione entro il termine suddetto, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 20 dicembre 2007 (G.U. n. 302 del 31 dicembre 2007) con cui il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2008 degli enti locali è stato rinviato al 31 marzo 2008;

Visto il decreto legislativo 4 luglio 2006 n. 223 convertito nella legge 4 agosto 2006 n. 248;

Visto il decreto legislativo 3 ottobre 2006 n. 262 convertito nella legge 24 novembre 2006 n. 286;

Ritenuto, in particolare, opportuno comprendere, nella presente deliberazione, le disposizioni riferite all'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, all'Imposta Comunale sugli Immobili e alla lotta all'evasione suddivise nei capi seguenti:

Capo I – Addizionale Comunale all' IRPEF

1. Approvazione del Regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche per l'anno 2008

Capo II – Imposta Comunale sugli Immobili

1. Approvazione di modifiche al Regolamento in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 21 dicembre 1998, n. 166 e successive modifiche;
2. Determinazione delle aliquote Ici e della detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2008

Capo III - Lotta all'evasione

Capo IV – Valorizzazioni patrimoniali

Capo I – Addizionale Comunale all' IRPEF

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come sostituito dall'art.1, co. 142 della l. 296/2006, che prevede per i comuni la possibilità di disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 3 bis del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, inserito dall'art. 1, comma 142 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) la quale prevede che con il medesimo regolamento possa essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Considerato che il Comune di Genova applica l'addizionale comunale all'Irpef dall'esercizio 1999 e che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 1221 in data 20.12.2006, è stata fissata in 0,47 punti percentuali l'aliquota aggiuntiva dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche per l'anno 2007;

Considerato che la già indicata esigenza di mantenere l'attuale livello di servizi ai cittadini garantendo gli equilibri di bilancio rende necessario, per l'anno 2008, provvedere alla variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale IRPEF;

Ritenuto altresì opportuno avvalersi della facoltà, concessa dal citato art. 1, comma 3 bis del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, di determinare una soglia di esenzione per tutelare le fasce di reddito più basse a favore delle quali, di conseguenza, si realizza un sensibile alleggerimento della pressione fiscale;

Ritenuto pertanto necessario:

- provvedere all'adozione del Regolamento previsto dall'art. 1, comma 3, decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- determinare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale IRPEF nella misura di 0,7 punti percentuali;
- prevedere l'esenzione se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 10.000;

Capo II – Imposta Comunale sugli Immobili

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento in materia di Imposta Comunale sugli Immobili approvato con Deliberazione di Consiglio 21 dicembre 1998 n. 166 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Visto l'art. 46 e l'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

- 1. Approvazione di modifiche al Regolamento in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 21 dicembre 1998, n. 166 e successive modifiche;**

Considerato che l'art. 13 del D.Lgs. 18.12.1997 n. 472 prevede che la sanzione per omesso o parziale versamento venga ridotta nella misura fissata dalla Legge, sempreché la violazione per l'anno di riferimento non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza;

Considerato opportuno agevolare i cittadini che spontaneamente intendano regolarizzare la posizione tributaria, prevedendo la possibilità di versare, nel periodo che intercorre oltre l'anno dalla data dell'avvenuta violazione e fino al terzo anno successivo, l'imposta dovuta e la sanzione ridotta alla metà del minimo oltre che gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno; il pagamento dell'imposta e della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo.

Considerato che si verificano casi in cui due o più unità immobiliari risultano funzionalmente accorpate, pur in presenza di diritti reali di possesso non omogenei (non coincidenza di soggetti, titoli e quote), e per le quali non è possibile la fusione negli atti catastali in un'unica unità immobiliare;

Preso atto che tali unità accorpate, per le quali permangono identificativi catastali e rendite autonome, sono riconosciute quali abitazioni principali negli atti anagrafici creando difficoltà nell'applicazione delle agevolazioni fiscali ai fini dell'imposta in oggetto e quindi si ritiene opportuno riconoscere l'aliquota agevolata alle unità accorpate funzionalmente e la detrazione solo all'unità di maggiore valore catastale;

2. Determinazione delle aliquote Ici e della detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2008

Considerato opportuno, per le motivazioni espresse nella deliberazione di Giunta n. 1243 del 20.12.2006, confermare per l'anno 2008 le aliquote e le detrazioni fissate per l'anno 2007 ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 (con l'obbligo di presentare l'apposita certificazione entro il 31.12.2008) e 11 della deliberazione citata;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, che dispone che l'aliquota possa essere "... diversificata ... con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;...";

Ritenuto opportuno fissare per l'anno 2008 l'aliquota agevolata del 2 (due) per mille ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni

definite in base agli accordi stipulati in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, come disciplinato dall'art. 2, comma 3, della stessa Legge;

Considerato necessario, per incrementare i nuovi insediamenti produttivi, artigianali ed industriali, diminuire la pressione fiscale gravante sugli immobili destinati a nuove attività:

- fissare un'aliquota pari al 2 (due) per mille per gli immobili situati nel centro storico (zona censuaria 1A), classificati nella categoria catastale C1 o C3, posseduti da soggetti che li utilizzano per attività iniziate nel corso dell'anno 2008 e per un periodo di tre anni dall'iscrizione della nuova attività alla Camera di Commercio di Genova .

Le nuove attività devono essere riconoscibili nelle seguenti tipologie:

- a) attività artigianale;
- b) attività commerciale.

Il soggetto passivo interessato all'agevolazione è tenuto a presentare autocertificazione che attesti l'inizio dell'attività nel corso del 2008 e la sussistenza dei requisiti richiesti. L'agevolazione decorrerà dal momento della presentazione al Comune della documentazione sopra indicata.

- fissare un'aliquota pari al 2 (due) per mille per gli immobili locati ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) riconosciute ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che inizino la locazione nel corso del 2008 e per un periodo di tre anni dalla registrazione del contratto di locazione.

Il soggetto passivo interessato all'agevolazione è tenuto a presentare al Comune copia del contratto di locazione registrato e autocertificazione da parte del locatario della propria qualità di ONLUS. L'agevolazione decorrerà dal momento della presentazione al Comune della documentazione sopra indicata.

Capo III – Lotta all'evasione

Premesso che nelle linee programmatiche dell'Amministrazione comunale sono previste iniziative a garanzia dell'equità fiscale volte ad intensificare l'attività di recupero dell'evasione;

Ravvisata, in particolare, la necessità di:

- predisporre un'efficace attività di controllo finalizzata ad assicurare la percezione dei benefici in capo a coloro i quali ne hanno effettivo diritto al fine di perseguire finalità di equità sostanziale e di salvaguardia degli interessi finanziari dell'Ente;
- adottare iniziative volte al recupero dell'evasione e dell'elusione in materia di entrate fiscali della Città, anche attraverso il miglioramento

delle informazioni provenienti dal territorio, in particolare attivando, anche con la Regione, gli opportuni flussi di dati.

Dato altresì atto che la Civica Amministrazione ha ritenuto di avvalersi della competenza del Comando Provinciale della Guardia di Finanza stipulando un apposito atto finalizzato a implementare i rapporti di collaborazione al fine di migliorare l'efficacia complessiva dell'azione di controllo in materia di entrate nonché di attivarsi per sottoscrivere un analogo protocollo con l'Agenzia delle Entrate nell'ambito della compartecipazione de Comuni alla lotta all'evasione ai sensi dell'art. 1, d.l. 30 settembre 2005, n. 203.

Capo IV – Valorizzazioni patrimoniali

Considerato che è intenzione della Civica Amministrazione avviare specifici programmi di dismissione di immobili di sua proprietà mediante l'adozione di idonei provvedimenti al fine di ottenere, in coerenza con quanto previsto nell'attuale fase di programmazione del bilancio annuale e pluriennale di previsione per l'anno 2008, risorse finanziarie per un valore che consenta un significativo abbattimento del debito del Comune e una diminuzione conseguente delle spese in parte corrente relative agli interessi dovuti sulle somme prese a prestito.

Ritenuto che nell'ambito della predisposizione dei programmi di dismissione, verranno prese in considerazione le seguenti tipologie di immobili:

- unità immobiliari in cui si svolgono attività commerciali concorrenziali a qualunque altro esercizio privato;
- unità immobiliari che richiedono interventi di manutenzione che allo stato non è possibile programmare;
- unità immobiliari che, per le loro caratteristiche o ubicazione, non sono più idonei a soddisfare le esigenze pubbliche perseguite dall'Amministrazione;
- terreni in relazione ai quali, in conformità a quanto previsto dagli attuali strumenti urbanistici, è in previsione la realizzazione di progetti di riqualificazione e sviluppo.

Considerato altresì di attivare ogni utile procedura diretta alla valorizzazione e razionalizzazione di beni immobili, oltre che di proprietà comunale, anche di altre pubbliche Amministrazioni;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore competente e dal Responsabile di Ragioneria nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità del presente provvedimento espresso dal Segretario Generale;

- per i motivi di cui in premessa:

La Giunta
P R O P O N E
al Consiglio Comunale

1. di approvare il “Regolamento per la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche”, allegato a) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare con decorrenza 1.1.2008 le modifiche al Regolamento in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 21 dicembre 1998, n. 166 e successive modificazioni, come di seguito specificato

- inserire il presente articolo quale articolo 16 ter del Titolo IV “Agevolazioni ed Esenzioni”:

Ravvedimento operoso

La sanzione è ridotta ad un mezzo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto se esso viene eseguito nel periodo che intercorre oltre l’anno dalla data della sua commissione e fino al terzo anno successivo. Il ravvedimento così definito può essere effettuato dal contribuente semprechè la violazione per l’anno di riferimento non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza:

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

- inserire il presente articolo quale articolo 4 ter del Titolo I “Disposizioni Generali”:

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale sulle quali gravano diritti reali non omogenei

Nel caso di immobili adibiti ad abitazione principale accorpati funzionalmente, per le quali non è possibile né giuridicamente né catastalmente procedere alla fusione in un’unica unità immobiliare, l’aliquota da applicare è per entrambe le unità quella prevista per l’abitazione principale.

La detrazione per abitazione principale, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, deve essere applicata solo all’unità immobiliare accorpata funzionalmente di maggior valore catastale.

- sostituire il presente articolo quale art. 5 ter del Titolo I "Disposizioni Generali":

Articolo 5 ter - Determinazione di aliquote inferiori alla minima

La deliberazione di Consiglio Comunale, con cui vengono fissate annualmente le aliquote, può stabilire un'aliquota inferiore a quella minima, fissata dall'art. 6 Decreto Legislativo n° 504 del 30 dicembre 1992, in favore dei soggetti passivi utilizzatori di immobili classificati o classificabili nelle categorie catastali C3, D1, D7, che inizino una nuova attività nel corso dell'anno d'imposta nel quale tale aliquota viene fissata, nonchè termini e modalità applicative.

La deliberazione di Consiglio Comunale, con cui vengono fissate annualmente le aliquote, può stabilire un'aliquota inferiore a quella minima, fissata dall'art. 6 Decreto Legislativo n° 504 del 30 dicembre 1992, per gli immobili posseduti da soggetti che inizino una nuova attività artigianale o commerciale in particolari zone della città o utilizzati da persone giuridiche senza scopo di lucro che svolgano un'attività meritevole di sostegno da parte della Pubblica Amministrazione. Le condizioni specifiche nonchè i termini e le modalità applicative per ottenere le agevolazioni dovranno essere definite nella deliberazione sopra indicata.

3. di approvare le aliquote Ici e la detrazione per abitazione principale per l'anno 2008 come di seguito previste:

1) di mantenere in vigore per l'anno 2008 le aliquote e le detrazioni fissate per l'anno 2007 ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 (con l'obbligo di presentare l'apposita certificazione entro il 31.12.2008) e 11 della deliberazione di Giunta n. 1243 del 20.12.2006, esecutiva ai sensi di legge;

2) di introdurre le seguenti aliquote:

- un'aliquota I.C.I. pari al 2 (due) per mille per i proprietari che concedono in locazione immobili ad un soggetto persona fisica, residente nell'immobile, che la utilizzi come abitazione principale, alle condizioni definite in base agli accordi stipulati in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative come definiti dall'art. 2, comma 3, della Legge 9.12.1998 n. 431.

I soggetti interessati, per poter applicare tale aliquota, dovranno presentare o spedire, tramite raccomandata, copia del contratto registrato entro 30 gg. dalla registrazione dello stesso.

L'aliquota agevolata potrà essere applicata dalla data di stipula del contratto purchè la registrazione dello stesso sia avvenuta nei termini previsti dalla Legge e la consegna all'ufficio ICI sia effettuata nei termini di cui al comma precedente. In caso contrario tale aliquota decorrerà dalla data di trasmissione o consegna della copia del contratto registrato all'Ufficio ICI.

- un'aliquota pari al 2 (due) per mille per gli immobili situati nel centro storico (zona censuaria 1A), classificati nella categoria catastale C1 o C3, posseduti da soggetti che li utilizzano per attività iniziate nel corso dell'anno 2008 e per un periodo di tre anni dall'iscrizione della nuova attività alla Camera di Commercio di Genova

Le nuove attività devono essere riconoscibili nelle seguenti tipologie:

- a) attività artigianale;
- b) attività commerciale.

Il soggetto passivo interessato all'agevolazione è tenuto a presentare al Comune autocertificazione dichiarando l'inizio dell'attività nel corso del 2008 ed attestare la sussistenza dei requisiti richiesti. L'agevolazione decorrerà dal momento della presentazione al Comune della documentazione sopra indicata.

- un'aliquota pari al 2 (due) per mille per gli immobili locati ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) riconosciute ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che inizino la locazione nel corso del 2008 e per un periodo di tre anni dalla registrazione del contratto di locazione.

Il soggetto passivo interessato all'agevolazione è tenuto a presentare al Comune copia del contratto di locazione registrato e autocertificazione da parte del locatario che attesti la propria qualità di ONLUS. L'agevolazione decorrerà dal momento della presentazione al Comune della documentazione sopra indicata.

4. di dare mandato alla Direzione Tributi, Ufficio ICI, per gli adempimenti connessi all'applicazione ad alla gestione dell'Imposta Comunale sugli Immobili e attuativi della presente deliberazione;
5. di prendere atto dell'allegato protocollo di intesa volto a suggellare la collaborazione tra il Comune e la Guardia di Finanza sul tema del coordinamento delle attività indirizzate al contrasto ed al recupero dell'evasione e dell'elusione in materia di entrate dando mandato alla Giunta e alle Direzioni competenti di attivarsi per stabilire altri flussi operativi e di dati in particolare, con l'Agenzia delle Entrate e la Regione.
6. di procedere, nel corso dell'anno 2008, una volta completata l'attività istruttoria da parte dei competenti Uffici, all'approvazione di un programma di dismissione di immobili supportato da adeguati processi di valorizzazione che consenta di ottenere risorse per un significativo abbattimento del debito del Comune e di agevolare gli operatori commerciali favorendo, attraverso l'accesso alla proprietà dei beni strumentali, lo sviluppo delle loro attività.
7. di prendere atto che è stata redatta la relazione prevista dall'art. 27 del vigente Regolamento di Contabilità, parte integrante del presente provvedimento;

Il Presidente ricorda che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di Commissione.

(omessa la discussione)

Non essendo fatte altre osservazioni il Presidente pone in votazione la proposta della Giunta,

Al momento della votazione sono presenti, oltre alla Sindaco Vincenzi, i consiglieri: Anzalone, Arvigo, Biggi, Borzani, Bruni, Bruno, Cappello, Cortesi, Cozzio, Danovaro, Delpino, Farello, Frega, Fusco, Grillo L., Guerello, Ivaldi, Jester, Lecce, Lo Grasso, Malatesta, Nacini, Pasero, Porcile, Proto, Scialfa, Tassistro, Vassallo, Balleari, Basso, Bernabò Brea, Campora, Cecconi, Centanaro, Costa, Della Bianca, Gagliardi, Grillo G., Lauro, Murolo, Musso, Piana, Pizio, Praticò, Viazzi, in numero di 46.

La votazione, fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Campora, Frega, Nacini, dà il seguente risultato:

Presenti in aula	n. 46	consiglieri
Votanti	n. 46	”
Voti favorevoli	n. 29	”
Voti contrari	n. 17	(FI; G. MISTO; LISTA BIASOTTI; AN; LNL)
Astenuti	n. --	

Visto l'esito della votazione il Presidente dichiara approvata dal Consiglio la proposta della Giunta.

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale

La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a far data dal 20/03/2008 ai sensi dell'art. 124 - comma 1- del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U. D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, il giorno 31 marzo 2008.

Ripubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 31 marzo al 14 aprile 2008 ai sensi dell'art. 6, comma 5 dello Statuto del Comune di Genova.